

## **TI\_GERICHTE 38.2023.62 vom 26. September 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-09-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2023.62](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2023.62)

FR: TI\_GERICHTE 38.2023.62 du 26 septembre 2023

IT: TI\_GERICHTE 38.2023.62 del 26 settembre 2023

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C\_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).

L■art. 56 LPGA prevede che:

"Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)

Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. (cpv. 2)■

Contro le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell'■opposizione bensì, di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. DTF 132 V 418 consid. 2.3.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).

Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede chese il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Il cpv. 3 stabilisce che se l'■ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.

Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all'■art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: *Praktische Anwendungsfragen des ATSG*, 2003, pag. 130 seg.).

A norma dell'■art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'■assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'■ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C\_523/2018 del 3 settembre 2018 consid.1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.3. Per quanto attiene alla posta A Plus, tramite la quale la Cassa ha trasmesso all'assicurato la decisione del 26 settembre 2023 (cfr. doc. A1), giova rilevare che la giurisprudenza federale ha stabilito la liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo l'Alta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso l'invio A Plus è perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. STF 8C\_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C\_246/2022 dell'8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C\_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3; STF 8C\_399/2019 dell'8 gennaio 2020; STF 8C\_124/2019 del 23 aprile 2019; STF 8C\_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.; STF 8C\_179/2019 dell'11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C\_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid.4.1.-4.2.; STF 8C\_559/2018 del 26 novembre 2018; sul tema, si veda pure P. Fleischanderl, Versandart A-Post Plus in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 e T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in *Anwaltpraxis/Pratique du barreau* 3/2019, pag. 129: «Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la sphère d'influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette forme d'expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d'être attentifs à ce mode d'envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.». Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato dell'apertura della corrispondenza all'etichetta A+ e all'instruire de systématiquement effectuer un suivi de l'envoi, par exemple en scannant l'étiquette avec l'application mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et ainsi calculer correctement l'éventuel délai).

In proposito cfr. STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

2.4. In concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta presente agli atti (cfr. doc. 13) si evince che la decisione del 26 settembre 2023 è stata spedita tramite posta A Plus mercoledì 27 settembre 2023. Il plico postale è stato recapitato via casella postale giovedì 28 settembre 2023 alle ore 06:24.

Il termine per interporre ricorso ha così iniziato a decorrere, in virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGa (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo - ovvero giovedì 29 settembre 2023 - ed è scaduto lunedì 30 ottobre 2023, essendo l'ultimo giorno del termine un sabato (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGa; consid. 2.2.).

2.5. In relazione alle decisioni incidentali la LPGa non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere se e quando vanno emesse decisioni incidentali e se le stesse possono essere impugnate in modo indipendente.

Ciò non significa che con l'adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all'art. 46 PA (art. 45 PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).

Nei lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento con l'art. 56 LPGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF 1991 II 263).

Ne discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno irreparabile (cfr. STF 9C\_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.).

La sospensione della causa fino alla definizione di un'altra procedura pendente dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa, di regola, non crea, dal profilo del ritardo temporale causato, un pregiudizio irreparabile. Questa giurisprudenza sviluppata sotto l'egida della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG), abrogata con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della LTF (cfr. art. 131 cpv. 1 LTF), vale anche ai fini dell'applicazione dell'art. 46 PA (cfr. STF 2C\_314/2008 del 17 settembre 2008 consid. 3.2.; STF 9C\_828/2015 del 3 dicembre 2015; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281).

Eccezionalmente è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza riguardante la continuazione dell'erogazione di prestazioni dell'assicurazione malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell'esito di una procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; AHI-Praxis 1999 pag. 140 consid. 2).

Per completezza giova rilevare che in una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l'Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel merito dell'impugnativa - indipendentemente dal presupposto del pregiudizio irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono adottati elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data una ritardata giustizia (cfr. STF 2C\_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).

La sospensione di una procedura risulta conforme al diritto quando è giustificata dal fatto che l'esito di un'altra causa pendente riveste per la stessa un significato pregiudizialmente essenziale (cfr. STF 9C\_715/2019 del 30 gennaio 2020; STF 8C\_101/2007 del 17 agosto 2007 consid. 2.1.; STF I 922/05 del 1 agosto 2006 consid.1.3.; STF B 5/05 del 17 luglio 2006 consid.3.2.; DTF 123 II 3; DTF 122 II 217).

Di conseguenza una sentenza definitiva in ambito di diritto degli stranieri implica la risoluzione di questioni comunque essenziali per statuire nel settore dell'assicurazione disoccupazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.